

## Indice

CODICE PENALE.....	2
CODICE CIVILE.....	4
Il minore nel diritto penale.....	5
» L'autore » Vittorio Chiari, Un giorno di 5 minuti.	7
Una professione difficile: giudicare .....	7
I MINORI E IL DIRITTO: QUESITI.....	8

## **CODICE PENALE**

### **Art. 85 c.p.: Capacità d'intendere e di volere.**

Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se, al momento in cui lo ha commesso, non era imputabile.

E' imputabile chi ha la capacità di intendere e di volere.

### **Art. 97 c.p.: Minore degli anni quattordici.**

Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i quattordici anni.

### **Art. 98 c.p.: Minore degli anni diciotto.**

E' imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto aveva compiuto i quattordici anni, ma non ancora i diciotto, se aveva capacità di intendere e di volere; ma la pena è diminuita.

Quando la pena detentiva inflitta è inferiore a cinque anni, o si tratta di pena pecuniaria, alla condanna non conseguono pene accessorie. Se si tratta di pena più grave, la condanna importa soltanto l'interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a cinque anni, e nei casi stabiliti dalla legge, la sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori.

2

### **Art. 202 c.p.: Applicabilità delle misure di sicurezza.**

Le misure di sicurezza possono essere applicate soltanto alle persone socialmente pericolose, che abbiano commesso un fatto preveduto dalla legge come reato.

La legge penale determina i casi nei quali a persone socialmente pericolose possono essere applicate misure di sicurezza per un fatto non preveduto dalla legge come reato.

### **Art. 203 c.p.: Pericolosità sociale.**

Agli effetti della legge penale, è socialmente pericolosa la persona, anche se non imputabile o non punibile, la quale ha commesso taluno dei fatti indicati nell'articolo precedente, quando è probabile che commetta nuovi fatti preveduti dalla legge come reati.

La qualità di persona socialmente pericolosa si desume dalle circostanze indicate nell'articolo 133.

**Art. 224 c.p.: Minore non imputabile.**

Qualora il fatto commesso da un minore degli anni quattordici sia previsto dalla legge come delitto, ed egli sia pericoloso, il giudice, tenuto specialmente conto della gravità del fatto e delle condizioni morali della famiglia in cui il minore è vissuto, ordina che questi sia ricoverato nel riformatorio giudiziario o posto di libertà vigilata.

Se, per il delitto, la legge stabilisce l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, e non si tratta di delitto colposo, è sempre ordinato il ricovero del minore nel riformatorio per un tempo non inferiore a tre anni.

Le disposizioni precedenti si applicano anche al minore che, nel omento in cui ha commesso il fatto previsto dalla legge come delitto, aveva compiuto gli anni quattordici, ma non ancora i diciotto, se egli sia riconosciuto non imputabile, a norma dell'art. 98.

**Art. 635 c.p.: Danneggiamento.**

Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 309.

La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni, e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso:

- 1) con violenza alla persona o con minaccia;
- 2) da datori di lavoro in occasione di serrate, o da lavoratori in occasione di sciopero, ovvero in occasione di taluno del delitti preveduti dagli articoli 330, 331 e 333;
- 3) su edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto o su cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate o su immobili compresi nel perimetro dei centri storici, o su altre indicate nel numero 7 dell'articolo 625;
- 4) sopra opere destinate all'irrigazione;
- 5) sopra piantate di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o su boschi, selve o foreste, ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento.

## CODICE CIVILE

### **Art. 2 c.c.: Maggiore età; capacità di agire.**

La maggiore età è fissata al diciottesimo anno. Con la maggiore età si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita un'età diversa.

Sono salve le leggi speciali che stabiliscono un'età inferiore in materia di capacità a prestare il proprio lavoro. In tal caso il minore è abilitato all'esercizio dei diritti e delle azioni che dipendono dal contratto di lavoro.

### **Art. 322 c.c.: Inosservanza delle disposizioni precedenti.**

Gli atti compiuti senza osservare le norme dei precedenti articoli del presente titolo possono essere annullati su istanza dei genitori esercenti la potestà o del figlio o dei suoi eredi o aventi causa.

### **Art. 1425 c.c.: Incapacità delle parti.**

Il contratto è annullabile se una delle parti era legalmente incapace di contrattare. E' parimenti annullabile, quando ricorrono le condizioni stabilite dall'art. 428, il contratto stipulato da persona incapace di intendere e di volere.

### **Art. 1441 c.c.: Legittimazione.**

L'annullamento del contratto può essere domandato solo dalla parte nel cui interesse è stabilito dalla legge.

L'incapacità del condannato in istato di interdizione legale può essere fatta valere da chiunque vi ha interesse.

### **Art. 2043 c.c.: Risarcimento per fatto illecito.**

Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.

### **Art. 2048 c.c.: Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte.**

Il padre e la madre, o il tutore sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi.

I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.

Le persone indicate nei commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto.

## Il minore nel diritto penale

Il tema della protezione del minore dalle molte violenze che su di lui si abbattono e che possono gravemente pregiudicarne l'integrità fisica e l'equilibrio psichico, è un tema che solo di recente si è imposto all'attenzione dell'opinione pubblica, anche si tratta purtroppo di una costante nella vita sociale.

Alcune tipologie di reato sono specifiche, riguardando come persona offesa dal reato esclusivamente il minore. Altre sono generiche e si riferiscono indifferentemente sia all'adulto sia al minore, ma prevedono una pena più severa quando la vittima è un minore.

### Il minore autore di reato

L'art. 85 c.p. stabilisce che **“nessuno può essere punito per un fatto previsto dalla legge come reato, se al momento in cui lo ha commesso, non era imputabile. E' imputabile chi ha la capacità di intendere e volere”**

Per i minori l'ordinamento prende in considerazione due situazioni diverse a seconda che il soggetto abbia o meno raggiunto l'età di 14 anni.

L'art. 97 c.p. riconosce che **il minore di 14 anni non può essere considerato capace di intendere e volere e quindi imputabile**. Nei suoi confronti quindi non possono essere adottate sanzioni penali.

Solo nell'ipotesi che abbia compiuto un reato e che sia considerato pericoloso, il giudice potrà imporre una misura di sicurezza” tenuto conto della gravità del fatto e delle condizioni morali della famiglia in cui il minore è vissuto” art.224c.p.

La principale misura di sicurezza prevista per i minori è il riformatorio oggi giorno pressochè inutilizzato.

Per quanto riguarda invece i minori con età compresa tra i 14 ed i 18 anni la situazione è più complessa. L'art 98 c.p subordina la imputabilità del minore con più di 14 anni ad un **accertamento della capacità di intendere e volere**. Tale capacità deve essere eventualmente dimostrata **caso per caso** ( capace o non capace ) con ogni mezzo di prova a disposizione del giudice, il quale è tenuto a motivare la sua decisione dopo aver effettuato una valutazione globale della personalità del minore.

Affinché possa essere condannato va provato che il minore si sia reso conto del significato antisociale del suo comportamento, valutandone anche le conseguenze. A tal fine. Devono essere effettuate speciali ed approfondite ricerche per accertare la situazione personale e familiare del minore sotto

l'aspetto fisico, psichico, morale e ambientale. In caso dubbio il minore dovrà essere dichiarato non imputabile.

In ogni caso, per determinare la sanzione, il giudice è tenuto a diminuire la pena per la minore età fino a un massimo di 1/3 art.98 c.p

L'art. 27 della Costituzione prevede che le pene (detenzione) non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e che devono tendere alla rieducazione, al recupero e al reinserimento sociale del condannato. Questo mette in evidenza l'alto profilo morale della nostra Costituzione proprio nel sottolineare il recupero alla vita sociale.

Questo principio, valido per tutti i condannati, ha particolare importanza nell'ambito del diritto penale minorile, perché gli adolescenti stanno formando la loro personalità.

La legge prevede infatti la possibilità, nel caso di reato commesso da minore considerato imputabile, che si rinunci alla detenzione, se ciò può essere utile a realizzare meglio il recupero del minore. Ciò in considerazione del fatto che la detenzione in carcere non risulta sempre necessaria e può anzi in molti casi disturbare il processo di crescita del ragazzo.

Il giudice ha a sua disposizione numerosi strumenti per eliminare o ridurre la detenzione, quali ad esempio:

1) il **perdono giudiziale** art.169 c.p. prevede una rinuncia da parte dello Stato alla punizione nei confronti del minore, condannato a pena non superiore a due anni di detenzione, quando ciò possa favorire il superamento delle difficoltà del soggetto. Il perdono giudiziale è lasciato alla discrezionalità del giudice che, sulla base di una attenta valutazione della personalità del minore e della sua vita precedente, ritenga che il minore si asterrà nel futuro dal commettere ulteriori reati.

## » L'autore » Vittorio Chiari, Un giorno di 5 minuti.

### ***Una professione difficile: giudicare***

*Non è facile il mestiere del giudice, soprattutto se deve occuparsi dei reati commessi dai minori, che vanno dall'allagamento del Parini alle estorsioni e alla violenza nei confronti dei coetanei, ai gesti di bullismo gratuito. Sui loro comportamenti, in questi giorni si sono sentite mille opinioni: c'è chi ha sottolineato «la cattiveria» dei ragazzi e dei giovani, chi invece le colpe delle famiglie e della televisione, giudizi spesso severi, critiche feroci anche ai buonisti che invocano comprensione e perdono.*



Non è facile il mestiere del giudice, soprattutto se deve occuparsi dei reati commessi dai minori, che vanno dall'allagamento del Parini alle estorsioni e alla violenza nei confronti dei coetanei, ai gesti di bullismo gratuito. Sui loro comportamenti, in questi giorni si sono sentite mille opinioni: c'è chi ha sottolineato «la cattiveria» dei ragazzi e dei giovani, chi invece le colpe delle famiglie e della televisione, giudizi spesso severi, critiche feroci anche ai buonisti che invocano comprensione e perdono.

«Quando un ragazzo ruba una bicicletta, a voi cosa importa di più: la bicicletta o il ragazzo?». Al procuratore Ingrassi del Tribunale dei Minorenni di Milano, credo interessi di più il ragazzo. Lo dice il suo intervento sulle pagine di un giornale nazionale, dove ridà equilibrio a tanto giudicare e condannare.

Di notevole rilievo, l'attenzione ad un dato, che ci impone una seria riflessione: i reati oggi non sono commessi solo da minori in difficoltà per motivi socio-economici ma da chiunque vive, anche se benestante, in «situazioni di abbandono morale da parte di famiglie incapaci di rappresentare un valido riferimento etico ed educativo».

Accanto ai reati commessi da giovani disperati, vittime della povertà, dell'emarginazione e dell'immigrazione, crescono dunque ragazzi e giovani benestanti che, in una «società di adulti che... continua a dimostrare la sua incapacità, se non addirittura una volontaria indifferenza, verso le primarie esigenze dei cittadini minorenni», compiono gesti di immaturità, che li portano a stupide bravate.

«Non è facile – scrive un altro giudice di grande saggezza e umanità, Giuseppe Anzani, – in una società dove le agenzie educative – e diseducative – sono infinite, e il frastuono di messaggi mediatici sovrasta la voce degli educatori, talvolta perfino esaltando come mode correnti e come valori, condotte demenziali».

Sui reati dei minorenni, il procuratore Ingrassi stigmatizza la stampa che, nel caso del Parini, rischierà di danneggiare l'equilibrio psichico dei ragazzi coinvolti, di enfatizzare i loro gesti, di favorire gesti di emulazione. Un caso analogo è accaduto in un cimitero dell'hinterland milanese dove hanno allagato perfino i loculi dei morti. Di chi la colpa? Non sai mai se colpire i giovani o gli adulti che non li hanno seguiti, comunicando loro quelle «norme» e «paletti» che non li lasciano nell'incertezza del pensare e dell'agire.

Se è difficile giudicare al giudice, ancor di più lo è per un credente, invitato «a non giudicare per non essere giudicato». Se deve giudicare, lo deve fare andando oltre la facciata del giovane che sbaglia, per capire e offrire in ogni caso l'occasione di recuperare e rifarsi.

«I nostri ragazzi sono responsabili della loro condotta, – si chiede il giudice Lamy in Cani perduti senza collare – questo sì, ma lo sono anche del loro delitto? Non capite che troppe volte la differenza tra un ragazzo delinquente e uno che non lo è ancora, è segnata solo dall'occasione? E che cosa è l'occasione se non la società, noialtri, noi tutti?».

Da: Vittorio Chiari, *Un giorno di 5 minuti. Un educatore legge il quotidiano*  
(L'autore) Vittorio Chiari, *Un giorno di 5 minuti.* - autore: Vittorio Chiari

## I MINORI E IL DIRITTO: QUESITI

1. Un minore di 13 anni, volontariamente, con un sasso colpisce un'autovettura, danneggiandola seriamente.
  - a. Chi risponde dei danni, quantificati in mille euro?
  - b. Chi risponde penalmente per il reato di danneggiamento?
  - c. Quali conseguenze si potrebbero ipotizzare nel caso in cui il giovane fosse considerato socialmente pericoloso?

Consulta gli articoli 2048c.c 85,97,98 635 c.p 202 203 224c.p

2. La famiglia Monti ha due figli: Carlo di 20 anni e Luisa di 15. I due ragazzi ricevono una eredità dalla nonna: 7500 euro a testa. Entrambi vorrebbero spendere subito questo denaro, ma i genitori non sono d'accordo. Nonostante ciò Carlo decide di comprare un'automobile. Può farlo? E Luisa?

8

Consulta gli art. 2c.c e 1425c.c

3. Federico, di 17 anni, acquista un quadro per 500 euro. Poco dopo il venditore si accorge di essersi sbagliato: il valore del dipinto è superiore. Vorrebbe pertanto chiedere l'annullamento del contratto, in quanto concluso con un minore incapace di agire. Può farlo? n

Consulta gli art. 1425 e 1441 c.c

4. Un giovane di 17 anni, come compenso per un lavoro temporaneo, riceve 1500 euro. Con questa somma acquista una moto, senza il consenso dei genitori, i quali venutolo a sapere, pretendono l'annullamento del contratto e la restituzione della cifra. Devono essere restituiti la cifra e la moto?

Consulta gli art. 322 e 1425 c.c.